Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° **Roma - Sabato, 26 luglio 1930 - Anno VIII** **Numero 174**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 - 50-033 - 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 - 50-033 - 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc Ed Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara** G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n 37 — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn 141-143; V Ferrara, viale S Martino n 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68, Soc Ed. Internazionale via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n 37 — **Novara:** R Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n 9. — **Palermo:** O Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed Internazionale, via del Duomo nn 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E Lavagna & F — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I. Galleria Piazza Colonna; A Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n 145. Stamperia Reale, vicolo del Moretto n 6; Dott. G Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti piazza Municipio n 9. — **Sassari:** G Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E Zurucchi via Dante n 9 — **Spezia:** A Zacutti via F Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F Casanova & C., piazza Carignano; Soc Ed Internazionale, via Garibaldi n 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Drnetto, via Roma n. 4, Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September. 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna, via Milazzo, 11; Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova, via degli Archi Ponte** Monumentale. **Milano,** Broletto, 24; **Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Si avvertono gli Enti, gli Uffici ed i Privati ammessi **alla distribuzione gratuita** dei fascicoli della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti **(tanto in edizione normale che economica)** che l'apposito ufficio in Roma, via Giulia, 62, è stato soppresso e che, quindi, tutta la corrispondenza ed i reclami inerenti a **tale distribuzione gratuita** vanno diretti all'On. **Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili - Ufficio VI - Roma.**

I reclami e la corrispondenza relativa agli **abbonamenti ed alla vendita** dei fascicoli della suddetta Raccolta Ufficiale **per entrambe le edizioni, vanno invece indirizzati all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi - Roma.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1298.

LEGGE 3 luglio 1930, n. 975.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, concernente gli onorari dei notari per gli atti di fusione di società.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, concernente gli onorari dei notari per gli atti di fusione di società.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1299.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 910.

Approvazione dell'Accordo per il servizio dei pacchi postali, firmato a Washington, tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, l'11 ottobre 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per il servizio dei pacchi postali, firmato a Washington, tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, l'11 ottobre 1929.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a far tempo dal 1° dicembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 38. — MANCINI.

Accordo per il servizio dei pacchi postali tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Allo scopo di concludere accordi per il cambio dei pacchi postali, tra gli *Stati Uniti d'America* (compresi: Alaska, Hawai, Porto Rico, Guam, Samoa, e le isole Vergini degli Stati Uniti) e l'*Italia,* i sottoscritti, Walter F. Brown, Direttore generale delle Poste degli Stati Uniti d'America e sen. Nobile Giacomo de Martino, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia a Washington, in virtù dei poteri loro conferiti hanno approvato i seguenti articoli:

I.

Limiti del peso e delle dimensioni.

1° - Nessun pacco potrà eccedere il peso di 22 libbre o 10 chilogrammi, nè la dimensione di tre piedi e sei pollici o 105 centimetri; oppure complessivamente sei piedi o 180 centimetri sommando insieme la lunghezza e il giro preso in senso diverso dalla lunghezza.

2° - Per quanto riguarda il calcolo del peso e delle dimensioni dei pacchi è accettato quello seguito dalla Amministrazione del Paese di origine, salvo errore evidente.

II.

Formazione dei pacchi.

1° - Il nome e l'indirizzo del mittente e del destinatario debbono essere scritti in modo chiaro e correttamente, sul pacco stesso quando è possibile oppure su di un'etichetta attaccata al pacco. Debbono essere anche scritti su di un foglietto separato da includersi nel pacco.

I pacchi non sono accettati se spediti con le sole iniziali del mittente o del destinatario, a meno che tali iniziali non siano il nome commerciale del mittente o del destinatario.

Gl'indirizzi con matita ordinaria non sono ammessi; ma la matita copiativa o indelebile può essere usata per scrivere gl'indirizzi sopra una superficie precedentemente inumidita.

2° - Il mittente deve preparare una dichiarazione doganale per ogni pacco su di un apposito modulo, descrivendovi sommariamente il pacco e, in modo particolareggiato, il suo contenuto, il peso lordo e valore, e indicandovi il nome e l'indirizzo tanto del mittente che del destinatario, e la data d'impostazione.

La dichiarazione accompagna il pacco od è fortemente attaccata su di esso.

Il mittente deve preparare anche un bollettino di spedizione per ogni pacco sopra un apposito modulo, indicandovi l'ufficio di spedizione, il nome e l'indirizzo del mittente, il numero delle dichiarazioni doganali, il peso del pacco, la tassa pagata, il nome e l'indirizzo del destinatario e l'ufficio di destinazione, e, nel caso di pacchi assicurati, l'ufficio di impostazione vi indica il numero dato al pacco.

Il bollettino accompagna il pacco od è accuratamente attaccato su di esso.

3° - Le Amministrazioni non accettano alcuna responsabilità per la irregolare compilazione delle dichiarazioni doganali e dei bollettini di spedizione.

4° - Ogni pacco deve essere confezionato in modo adeguato alla lunghezza del viaggio e alla protezione del suo contenuto.

I pacchi debbono essere chiusi e accuratamente suggellati con ceralacca, o in altro modo, ma il Paese di destinazione ha il diritto di aprirli (compreso il diritto di rompere i suggelli) allo scopo di verificarne il contenuto. I pacchi che sono stati aperti sono chiusi di nuovo e suggellati d'ufficio.

Ciascuna Amministrazione può richiedere, come mezzo di salvaguardia, una speciale impronta o contrassegno del mittente nei suggelli dei pacchi assicurati impostati nel suo servizio.

5° - Il valore degli oggetti contenuti in un pacco assicurato non sarà scritto su di esso ma soltanto annunciato sulla dichiarazione doganale. Però i pacchi di origine italiana potranno portare la indicazione del valore assicurato.

6° - Ciascun pacco assicurato deve avere l'etichetta o il bollo « Assicurato » in modo ben visibile dal lato dell'indirizzo e vicino al numero del pacco.

La dichiarazione doganale, se non è ingommata sul pacco, e il bollettino di spedizione, devono anche avere, mediante bollo, cartellino o stampa, l'indicazione « Assicurato ».

7° - I cartellini o i francobolli applicati ai pacchi assicurati debbono essere posti in modo da non poter nascondere alterazioni degli involucri.

Essi non devono essere applicati su due lati in modo da coprire lo spigolo dell'imballaggio.

8° - I liquidi, o qualsiasi sostanza facile a liquefarsi, debbono essere posti in doppio recipiente. Tra il primo recipiente (bottiglia, fiasco, vaso, scatola, ecc.) e il secondo (forte scatola di metallo o di legno, forte cartone ondulato, o forte cartone di fibra, o recipiente di eguale robustezza)

deve essere lasciato uno spazio che sarà riempito di segatura, crusca o di qualunque altra sostanza atta e sufficiente ad assorbire tutto il liquido, in caso di rottura.

9° - Le polveri e i colori in polvere debbono essere posti in recipienti di metallo saldati e questi messi in solide cassette per ottenere la massima protezione degli altri invii postali.

III.

Francatura e tasse.

1° - L'Amministrazione d'origine è autorizzata a percepire dai mittenti, all'atto della impostazione di un pacco, le tasse e i diritti appresso indicati da stabilirsi, di volta in volta, secondo i propri regolamenti:

a) una tassa di spedizione per ogni pacco a seconda del peso;

b) un diritto proporzionale all'importo della assicurazione;

c) un diritto fisso, se richiesta la ricevuta di ritorno.

2° - E' percepita una tassa speciale per le domande d'informazioni circa l'esito di un pacco, presentate dopo la sua impostazione.

IV.

Divieti.

1° - E' vietata la spedizione dei seguenti oggetti a mezzo di pacco postale:

a) lettere, o comunicazioni aventi carattere di corrispondenza.

E' permesso però d'includere in un pacco una fattura aperta e nei limiti delle sue caratteristiche;

b) oggetti che portino un indirizzo diverso da quello del pacco;

c) qualsiasi animale vivo;

d) qualsiasi articolo del quale l'importazione non sia autorizzata dalla dogana o da altre leggi o regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi;

e) tutti gli esplosivi o materie infiammabili, e, in generale, qualsiasi oggetto il cui trasporto sia pericoloso.

2° - Quando un pacco che contravvenga ad alcuna di queste proibizioni è spedito da una Amministrazione all'altra, questa ultima procede secondo le sue leggi e i suoi regolamenti interni.

3° - Le due Amministrazioni postali si scambieranno un elenco degli oggetti proibiti, ma esse non assumono in conseguenza alcuna responsabilità, verso la polizia, le autorità doganali, o i mittenti.

V.

Ricevute di impostazione.

Al mittente di un pacco assicurato l'ufficio d'impostazione dà una ricevuta di spedizione o un certificato di assicurazione.

Al mittente di un pacco ordinario può dare una ricevuta d'impostazione.

Per tali ricevute o certificati l'Amministrazione di origine può percepire una ragionevole tassa.

VI.

Assicurazione.

1° - Il mittente di un pacco può assicurarlo pagando, oltre la francatura ordinaria, una tassa speciale di assicurazione stabilita dal Paese di origine. Nel caso di perdita, manomissione o avaria, gli sarà pagata per l'ammontare attuale (in base al reale valore all'epoca dell'impostazione) della perdita, manomissione o avaria una indennità per una somma non eccedente i 100 dollari oro, se il pacco è impostato negli Stati Uniti d'America, o per una somma di lire it. 2000 se il pacco è impostato in Italia.

In nessun caso l'indennità può superare il reale valore del contenuto del pacco.

Entrambe le Amministrazioni si riservano il diritto di stabilire, con accordi a mezzo corrispondenza, un maggiore o minore limite d'indennità, di quello stabilito in questa convenzione.

2° - E' obbligatoria l'assicurazione di tutti i pacchi che contengono monete, oro e argento in verghe, gioie o qualsiasi altro oggetto prezioso.

Se un pacco contenente gli oggetti di cui sopra è spedito non assicurato, esso viene assicurato dal primo ufficio che si accorge del fatto, ed è trattato in conformità delle norme vigenti nel Paese che opera l'assicurazione.

3° - L'Amministrazione di origine è autorizzata a stabilire le sue proprie tasse per i differenti limiti di indennità entro il massimo stabilito.

VII.

Ricevute di ritorno e reclami.

1° - La ricevuta di ritorno può essere chiesta solo per i pacchi assicurati.

Sui pacchi e sui bollettini deve essere apposta l'indicazione appariscente: « Ricevuta di Ritorno » oppure « R. R. ».

2° - Le domande per conoscere la sorte di un pacco spedito con ricevuta di ritorno sono esenti dal diritto fisso di cui all'art. 3.

VIII.

Cambio dei pacchi.

1° - I pacchi sono scambiati in sacchi regolarmente legati e suggellati dagli uffici designati d'accordo tra le due Amministrazioni, e sono spediti al Paese di destinazione a spese di quello di origine con i mezzi di cui esso dispone.

2° - I pacchi assicurati sono inclusi in sacchi separati da quelli nei quali sono inclusi i pacchi ordinari, e le etichette dei sacchi che contengono pacchi assicurati debbono essere munite di distintivo speciale giusta accordi da prendersi di tempo in tempo.

IX.

Inscrizione dei pacchi.

1° - I pacchi ordinari (non assicurati) inclusi in ogni dispaccio, sono annunciati sul foglio di via o singolarmente o con la semplice annotazione del loro numero totale, secondo accordi fra le due Amministrazioni.

2° - I pacchi ordinari e quelli assicurati sono registrati in separati fogli di via. I pacchi assicurati sono sempre descritti singolarmente. La descrizione indica, rispetto a ciascun pacco assicurato, il numero di assicurazione, e l'ufficio (e lo Stato o Paese) d'origine e quello di destinazione.

3° La descrizione sul foglio di via di ciascun pacco rinviato è seguita dalla parola « Rinviato ».

4° - Ciascun ufficio di cambio speditore numera i fogli di via all'angolo sinistro superiore, cominciando ogni anno una nuova serie rispetto a ciascun ufficio di cambio di destinazione.

L'ultimo numero della serie di un anno è annotato nel foglio di via della prima spedizione dell'anno seguente.

5° - Con accordi reciproci, a mezzo di corrispondenza, le due Amministrazioni fissano l'esatto metodo di annunciare i pacchi o i recipienti che li contengono, spediti da una Amministrazione in transito ad un'altra, come pure qualsiasi dettaglio di procedura non previsto negli articoli precedenti, per l'annunzio di tali pacchi o recipienti.

X.

Bonificazioni.

1° - Per ogni pacco sia ordinario che assicurato spedito dall'una all'altra Amministrazione, quella di origine bonifica a quella corrispondente un diritto terminale stabilito di comune accordo fra le due Amministrazioni. Il diritto terminale sarà fissato in rapporto al peso fino ad 1 kg. (due libbre), oltre 1 fino a 5 kg. (11 libbre), oltre 5 fino a 10 kg. (22 libbre).

Inoltre per ogni pacco assicurato, senza riguardo al peso o alla somma assicurata, l'Amministrazione di origine bonifica a quella corrispondente un diritto addizionale.

2° - Le somme da essere bonificate per i pacchi spediti da una Amministrazione all'altra per l'inoltro ad un possedimento di una delle due Amministrazioni, o a un terzo paese, sono fissate dall'Amministrazione intermediaria.

3° - Nel caso di un pacco rinviato o rispedito in transito da una delle due Amministrazioni all'altra, l'Amministrazione intermediaria può richiedere anche le somme dovutele per ogni altro trasporto eseguito per terra o per mare come pure quelle dovute a qualsiasi altra Amministrazione o Amministrazioni interessate.

4° - Per ogni pacco che sia ritornato o rispedito non francato, da una delle due Amministrazioni all'altra, l'Amministrazione che rinvia o rispedisce il pacco è autorizzata a richiedere il pagamento di una tassa che non può, in alcun caso, superare quella di spedizione del pacco.

XI.

Verificazione da parte degli uffici di cambio.

1° - Nel ricevere una spedizione di pacchi l'ufficio di cambio destinatario ne riscontra il contenuto.

I pacchi assicurati debbono essere attentamente riscontrati con le indicazioni del foglio di via.

Qualsiasi differenza o irregolarità deve essere immediatamente notificata all'ufficio di cambio speditore, a mezzo di un bollettino di verificazione.

Nel caso di mancanza, manomissione od avaria di un pacco assicurato, il bollettino di verificazione deve essere accompagnato dal sacco relativo e dal materiale di chiusura (collare, spago, piombo, etichetta), se utili e se disponibili.

Se il rilievo non è fatto subito, si presumono regolari sotto ogni rapporto la spedizione ed i fogli di accompagnamento.

2° - Quando sono riscontrate differenze o irregolarità nella spedizione, i documenti debbono essere conservati per fornire informazioni a qualsiasi futura indagine che possa essere fatta in seguito a reclami per indennità.

3° - Qualora manchi un foglio se ne compila subito uno d'ufficio, spedendone copia all'ufficio di cambio, dal quale pervenne il dispaccio.

4° - Sui pacchi assicurati portanti tracce evidenti di manomissione, od avarie, deve essere fatta opportuna annotazione munita del bollo dell'ufficio che rilevò il fatto, oppure a corredo del pacco deve essere messo un documento che richiami l'attenzione sulla violazione o sulla avaria.

XII.

Transito dei pacchi.

1° - Ciascuna Amministrazione contraente garantisce all'altra il diritto di transito sul proprio territorio dei pacchi da e per i Paesi con i quali abbia cambio di pacchi postali.

2° - Ciascuna Amministrazione notifica all'altra quali siano i Paesi ai quali i pacchi possono essere spediti in transito per il suo territorio.

3° - Per essere ammessi all'ulteriore trasmissione i pacchi spediti da una delle Amministrazioni contraenti, in transito per il territorio dell'altra Amministrazione, debbono soddisfare alle condizioni stabilite di volta in volta dall'Amministrazione intermediaria.

XIII.

Tasse per la consegna e per le formalità doganali. Diritti di custodia.

1° - Ciascuna Amministrazione secondo i propri regolamenti può percepire dai destinatari equi diritti per le formalità doganali, per il recapito a domicilio e per la custodia dei pacchi non ritirati.

2° - Tali diritti anche in caso di rispedizione o di rinvio restano a carico dei pacchi.

XIV.

Diritti doganali.

I pacchi sono soggetti, nel Paese di destinazione, a tutti i diritti e a tutti i regolamenti doganali in vigore in quel Paese per la protezione dei suoi proventi doganali, e i diritti doganali regolarmente applicati sono riscossi alla consegna in conformità dei regolamenti del Paese di destinazione.

XV.

Divieto di riscuotere tasse oltre quelle stabilite.

I pacchi ai quali questa Convenzione si applica non sono soggetti a nessun'altra tassa oltre quelle indicate nei diversi articoli.

XVI.

Rispedizioni.

1° - Ogni pacco rispedito nell'ambito del Paese di destinazione, o consegnato ad un destinatario diverso da quello primitivo, è passibile di una tassa supplementare che è stabilita dall'Amministrazione del Paese destinatario.

2° - Quando un pacco è rispedito dall'uno all'altro Paese, all'atto della consegna si riscuote, se non pagata in anticipo, una nuova tassa di francatura come anche un nuovo diritto di assicurazione in caso di pacchi assicurati (i quali, se rispediti, devono essere inoltrati con le stesse formalità con le quali furono ricevuti). Oltre tali tasse sono riscosse le spese e diritti addebitati dalla Amministrazione rispeditrice.

3° - I pacchi assicurati non possono essere rispediti ad altro Paese, a meno che essi non siano rispediti o rinviati come assicurati. Gli speditori possono indicare sui pacchi assicurati: « Da non rispedire ad un terzo Paese » nel qual caso i pacchi non potranno essere rispediti ad alcun altro Paese. Eccettuato il caso che tali pacchi portino l'indicazione che gli speditori non desiderano che essi siano rispediti ad un Paese diverso da quello di origine o al Paese di destinazione primitiva, essi possono essere rispediti a un terzo Paese con le formalità dei pacchi assicurati. I pacchi

assicurati possono essere rinviati allo speditore in un terzo Paese in conformità di analoga indicazione sui pacchi, purchè possano essere rinviati come assicurati. In caso di perdita, manomissione od avaria di pacchi assicurati spediti o rinviati ad un terzo Paese, sarà corrisposta un'indennità giusta le disposizioni dell'art. 21, par. 3, di questo Accordo.

XVII.

Rispedizioni provocate da errori.

1° - I pacchi ordinari disguidati sono spediti alla loro destinazione per la più breve via a disposizione della Amministrazione rispeditrice, ma non sono gravati di diritti doganali o di altre tasse dall'Amministrazione rispeditrice.

I pacchi assicurati disguidati non sono rispediti ad alcun Paese estero, quando mancano accordi speciali in contrario; sono però rinviati all'Amministrazione di origine con le stesse formalità con le quali furono ricevuti.

Nei casi di rinvio all'origine si restituiscono le bonificazioni ricevute (V. articolo 10); negli altri casi e se l'importo delle bonificazioni ricevute è insufficiente per coprir le spese della rispedizione, l'Amministrazione rispeditrice bonifica a quella, cui rimette il pacco, i diritti che le spettano e, in pari tempo, si accredita della somma di cui rimane allo scoperto conteggiandola a carico dell'ufficio di cambio da cui ebbe il pacco.

2° - Quando un pacco si deve rinviare all'origine in conseguenza di un errore imputabile al servizio postale, l'Amministrazione rispeditrice restituisce a quella corrispondente le bonificazioni ricevute.

Se invece il rinvio è causato da un errore del mittente o da uno dei divieti previsti all'art. 4 del presente Accordo, le spese di trasporto sono a carico del mittente.

XVIII.

Rinvio e cambio di indirizzo.

Finchè un pacco non è stato consegnato al destinatario, il mittente può richiamarlo o può farne cambiare l'indirizzo. Le domande di rinvio o di cambiamento dell'indirizzo, che debbono essere conformi alle norme dei regolamenti interni delle Amministrazioni contraenti, debbono essere indirizzate alla Amministrazione centrale o a quegli altri uffici che saranno designati di comune accordo a mezzo di corrispondenza.

XIX.

Pacchi non consegnati.

1° - In mancanza di contraria disposizione del mittente, un pacco che non possa essere consegnato è rinviato al mittente senza precedente avviso.

2° - Al momento della impostazione il mittente può chiedere che il pacco, se non può essere consegnato all'indirizzo dato, sia: o (a) trattato come abbandonato o (b) presentato per la consegna ad un secondo indirizzo nel Paese di destinazione.

Nessun'altra richiesta è ammessa. Se il mittente profitta di questa agevolazione, la sua richiesta deve apparire sul pacco, o sul bollettino di spedizione o su di una dichiarazione doganale attaccata al pacco, e deve essere conforme od analoga ad una delle seguenti forme: « se non consegnabile: abbandonarlo », « se non consegnabile come all'indirizzo... consegnarlo a... ».

Le istruzioni dello speditore debbono essere scritte in italiano o francese per i pacchi indirizzati in Italia, e in italiano o francese, ma con la traduzione interlineare inglese, per i pacchi indirizzati negli Stati Uniti di America.

3° - Qualora non sia diversamente disposto, i pacchi non consegnati sono rinviati ai mittenti allo scadere del 30° giorno dalla data di arrivo all'ufficio di destinazione; mentre quelli rifiutati sono rinviati subito. I pacchi, in ogni caso, debbono portare una annotazione che giustifichi la mancata consegna.

4° - Gli oggetti suscettibili di deterioramento o putrefazione, e questi solamente, possono tuttavia essere venduti immediatamente, nel viaggio tanto di andata che di rinvio, senza alcun avviso o formalità giudiziaria, a beneficio dell'avente diritto.

Se per qualsiasi ragione la vendita è impossibile, gli oggetti deteriorati o senza valore sono distrutti.

Sia la vendita che la distruzione debbono formare oggetto di processo verbale, informandone l'Amministrazione di origine.

5° - I pacchi non potuti consegnare, per i quali il mittente ha dichiarato « abbandono », possono essere venduti all'asta al termine di 30 giorni, ma, se tale provvedimento riguarda pacchi assicurati, se ne prende regolare nota ed è avvisata l'Amministrazione di origine circa il trattamento dato ai pacchi.

L'Amministrazione di origine è anche avvisata quando per qualsiasi ragione un pacco assicurato, non potuto consegnare, non è rinviato all'origine.

XX.

Annullamento di diritti doganali.

Purchè le formalità stabilite dalle Autorità doganali competenti siano adempiute, i diritti doganali propriamente detti gravanti i pacchi distrutti o rinviati all'origine o rispediti ad altro Paese sono annullati sia in Italia che negli Stati Uniti d'America.

XXI.

Indennità.

1° - Eccetto il caso di perdita o avaria per causa di forza maggiore (caso fortuito), termine la cui interpretazione è regolata dalle decisioni legali del Paese dove la perdita o l'avaria sono avvenute, quando un pacco assicurato è stato perduto, manomesso o avariato, al mittente, o ad altri aventi diritto, spetta una indennità corrispondente all'effettivo valore del danno, basata sul reale valore al tempo e luogo di impostazione del pacco perduto, manomesso o avariato, a meno che la perdita, manomissione o avaria, siano avvenute per errore o negligenza del mittente o del destinatario o dei loro incaricati, o a causa della natura del contenuto.

L'indennità non può eccedere la somma per la quale i diritti di assicurazione furono pagati all'ufficio di origine.

In mancanza di speciali contrari accordi tra i Paesi interessati (accordi che possono stabilirsi a mezzo corrispondenza), nessuna indennità è pagata dall'uno o dall'altro Paese per la perdita di pacchi assicurati in transito, cioè pacchi assicurati originari da uno dei due Paesi contraenti o da un terzo Paese, e diretti per la consegna in un altro Paese che non sia una delle parti stipulanti questa Convenzione.

2° - Nessuna delle due Amministrazioni è tenuta a pagare indennità nei casi di perdita o avaria dovute a « forza maggiore », sotto qualsiasi interpretazione di questo termine, a meno che l'altra Amministrazione voglia in tali casi assumere responsabilità reciproca, sebbene ognuna delle due Amministrazioni possa, senza ricorrere all'altra, pagare inden-

nità per perdite, o danni avvenuti in casi di forza maggiore, sotto qualunque interpretazione di detto termine.

3° - Se un pacco assicurato originario da un Paese e diretto ad altro Paese è rispedito o rinviato dal Paese di primitiva destinazione ad un terzo Paese, l'avente diritto può pretendere solo l'indennità, se dovuta, per la perdita, manomissione od avaria occorsa posteriormente alla rispedizione del pacco dal Paese di primitiva destinazione, in quanto il Paese nel quale la perdita, la manomissione o l'avaria siasi verificata, accetta ed è obbligato a pagare in forza di accordi fra i Paesi direttamente interessati alla rispedizione o al rinvio.

L'uno o l'altro dei Paesi aderenti a quest'accordo che irregolarmente rispedisse un pacco assicurato ad un terzo Paese, dovrà rispondere della maggiore responsabilità del Paese d'origine verso il mittente nei limiti della indennità fissati dal presente Accordo.

4° - Nessuna domanda d'indennità è accettata senza che vi sia stato reclamo, orale o scritto, da parte del reclamante o del suo rappresentante entro un anno dal giorno successivo a quello della impostazione del pacco assicurato.

5° - Nessun compenso è dato per risarcire perdite o danni derivanti direttamente o indirettamente dallo smarrimento, dalla avaria, da mancata o errata consegna oppure da ritardo, di qualsiasi pacco assicurato trasmesso sotto il regime di questa Convenzione.

6° - Nessuna indennità è pagata per pacchi assicurati che contengono merce di nessun valore, o deperibile o della quale sia vietata l'introduzione a mezzo di pacchi postali scambiati fra le Amministrazioni contraenti, o che non siano conformi agli accordi di questa Convenzione, o che non siano impostati nei modi prescritti; però l'Amministrazione responsabile della perdita, manomissione o danno, può pagare l'indennità per tali pacchi senza ricorrere all'altra Amministrazione.

7° - Ogni Amministrazione può a suo giudizio rimborsare al legittimo reclamante, in caso di perdita, danno irreparabile dell'intero contenuto, o manomissione completa, le tasse di francatura e le tasse speciali riscosse per un pacco assicurato, se reclamate.

In nessun caso sono rimborsati i diritti di assicurazione.

8° - Nessuna responsabilità è ammessa per i pacchi assicurati dei quali non può essere provata l'esistenza, in conseguenza della distruzione dei documenti di ufficio per forza maggiore.

9° - Nel caso che il mittente, il destinatario o il proprietario di un pacco assicurato, o il suo rappresentante, dichiarino scientemente un valore del contenuto superiore a quello reale o nel caso di evidente dolo, falsità o fraudolenza l'Amministrazione responsabile dell'indennità si riserva il diritto di non rimborsare le tasse o diritti riscossi e di rifiutare il pagamento dell'indennità, o di pagare quella indennità che secondo il suo giudizio discrezionale può essere ritenuta equa in base ai risultati delle indagini.

La sanzione di questa disposizione non pregiudica il procedimento legale di cui la fraudolenta dichiarazione avesse reso passibile il reclamante.

10° - Quando un pacco assicurato risulta perduto, manomesso o danneggiato, l'Amministrazione di origine paga la indennità al legittimo reclamante al più presto possibile e al più tardi entro il periodo di un anno dal giorno seguente a quello in cui è stato presentato il reclamo. Tale pagamento è fatto per conto della Amministrazione di destinazione, se questa sia responsabile della perdita, manomissione o avaria e se sia stata regolarmente avvisata del reclamo.

11° - In ogni modo l'Amministrazione di origine può, nei casi indicati nel precedente paragrafo, eccezionalmente differire il pagamento dell'indennità per un periodo più lungo di quello stabilito se, allo scadere di tale periodo, essa non sia ancora in grado di stabilire l'esito dell'oggetto reclamato o le responsabilità relative.

12° - Eccetto i casi nei quali il pagamento è differito come è disposto nel precedente paragrafo, il Paese di origine è autorizzato a pagare l'indennità per conto del Paese di destinazione, se questo Paese, sebbene avvisato regolarmente dell'esistenza del reclamo, abbia lasciato trascorrere un periodo di 9 mesi senza sistemare la vertenza.

13° - L'obbligo di pagare l'indennità spetta alla Amministrazione dalla quale dipende l'ufficio di impostazione.

Questa Amministrazione può ricorrere a quella responsabile ossia a quella Amministrazione nel cui territorio o nel cui servizio la perdita, la manomissione o l'avaria ebbero luogo.

14° - L'Amministrazione responsabile della perdita, manomissione o avaria, e per conto della quale è stato fatto il pagamento è tenuta a rimborsare l'Amministrazione che effettuò il pagamento, senza ritardo, non oltre nove mesi dopo aver ricevuto notizie dell'avvenuto pagamento da parte dell'altra Amministrazione, e dello ammontare della indennità.

15° - Il rimborso della indennità dell'una all'altra Amministrazione deve essere fatto sulla base oro.

16° - I rimborsi sono fatti senza spese per il Paese creditore, a mezzo o di vaglia o di tratta, in moneta corrente nel Paese creditore, o con altri mezzi che potranno scambievolmente stabilirsi mediante accordi per corrispondenza.

17° - Fino a prova contraria la responsabilità per un pacco assicurato fa carico a quell'Amministrazione che, avendo ricevuto il pacco senza fare alcuna osservazione ed essendo stata fornita di tutte le notizie necessarie per le indagini, non sia in grado di stabilirne la sorte.

18° - La responsabilità per la mancanza, manomissione od avaria di un pacco assicurato, riscontrata dall'ufficio di cambio ricevente al momento della apertura dei recipienti, e regolarmente partecipata all'ufficio di cambio speditore con bollettino di verificazione, fa carico all'Amministrazione dalla quale dipende l'ufficio di cambio speditore, a meno che non sia provato che la perdita, manomissione o avaria, sia avvenuta nel servizio dell'Amministrazione destinataria.

19° - La responsabilità circa la regolare inclusione del contenuto, l'imballaggio e la chiusura dei pacchi assicurati fa carico al mittente, e le due Amministrazioni non assumono responsabilità per la perdita, manomissione o avaria che possa derivare da difetti non potuti riscontrare all'atto della spedizione.

XXII.

Esclusione della responsabilità per i pacchi ordinari.

Nè il mittente nè il destinatario di un pacco ordinario (non assicurato) possono richiedere compensi per la perdita di esso, la deficienza o il deterioramento del suo contenuto.

XXIII.

Recipienti.

Ciascuna Amministrazione deve provvedere i sacchi necessari per la spedizione dei suoi pacchi.

Questi sacchi sono rinviati vuoti alla Amministrazione di origine con la prossima spedizione. I sacchi vuoti debbono essere spediti in gruppi di dieci (9 sacchi inclusi in uno) ed il numero totale di tali sacchi è annunziato sul foglio di

via. L'Amministrazione che non restituisce qualche sacco deve rimborsarne il prezzo alla Amministrazione proprietaria.

XXIV.

Contabilità.

1° - Ciascuna Amministrazione prepara trimestralmente un conto delle somme dovute per i pacchi spediti dall'altra Amministrazione per l'ulteriore trasmissione, per i pacchi rinviati, e per i pacchi ricevuti in eccesso su quelli spediti.

2° - Questi conti sono presentati all'esame della Amministrazione corrispondente entro il mese che segue il trimestre al quale si riferiscono.

3° - La compilazione, la trasmissione, la verificazione e la accettazione dei conti, debbono essere effettuate al più presto possibile e il pagamento risultante del bilancio deve essere fatto non più tardi della fine del trimestre seguente.

4° - Il pagamento delle differenze dovute per questi conti tra le due Amministrazioni è effettuato a mezzo di assegni su New York o su Roma o in qualsiasi altro modo, circa il quale le due Amministrazioni possono accordarsi scambievolmente per corrispondenza. Le spese concernenti il pagamento sono a carico della Amministrazione debitrice.

XXV.

Disposizione non inserita nella Convenzione.

1° - Tutto ciò che concerne lo scambio, le richieste, per richiamo o ritorno di pacchi assicurati, o le relative ricevute di ritorno, e la sistemazione delle indennità reclamate per detti pacchi, che non sia considerato dalla presente Convenzione è regolato dalle disposizioni della Convenzione Universale Postale e dal Regolamento per la sua esecuzione, in quanto esse siano applicabili e non incompatibili con le disposizioni di questa Convenzione, purchè altre disposizioni non siano state introdotte nella rispettiva legislazione interna e nei regolamenti degli Stati Uniti d'America e dell'Italia.

2° - Il Direttore generale delle Poste degli Stati Uniti d'America e il Direttore generale delle Poste e dei Telegrafi d'Italia hanno entrambi facoltà di fare di volta in volta per corrispondenza i cambiamenti, o modificazioni e ulteriori regolamenti generali e particolari che possano ritenersi necessari per agevolare le operazioni dei servizi di cui tratta questa Convenzione, come anche di conchiudere accordi per la registrazione dei pacchi e per il cambio dei pacchi soggetti a riscossioni alla consegna, in qualunque tempo le due Amministrazioni credano opportuno di stabilire tali servizi.

3° - Le Amministrazioni si comunicheranno scambievolmente di volta in volta le disposizioni delle loro leggi e regolamenti applicabili al trasporto dei pacchi a mezzo del servizio postale.

XXVI.

Durata della Convenzione.

1° - Questa Convenzione sostituisce ed abroga quella firmata a Washington il 16 giugno 1908 ed avrà effetto col l'inizio delle operazioni, ad una data da stabilirsi di comune accordo tra le Amministrazioni dei due Paesi.

2° - Essa rimarrà in vigore fino a che una delle due Amministrazioni contraenti non avrà notificato all'altra, sei mesi prima, le sue intenzioni di rescinderla.

Ciascuna Amministrazione può temporaneamente sospendere il servizio dei pacchi assicurati in tutto o in parte quando vi siano ragioni speciali per far ciò o limitarlo ad alcuni uffici; ma a patto che un preventivo e opportuno avviso di tale misura sia dato all'altra Amministrazione e, se necessario, col mezzo più rapido possibile.

3° - Fatto in duplice copia e firmato a Washington li 11 ottobre 1929.

(*L. S.*)

WALTER F. BROWN
Postmaster General of the United States of America

GIACOMO DE MARTINO.
Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia a Washington

Parcel post Convention between Italy and the United States of America.

For the purpose of concluding arrangements for the exchange of parcelpost packages between the *United States of America* (including Alaska, Hawaii, Porto Rico, Guam, Samoa and the Virgin Islands of the United States) and *Italy*, the undersigned, Walter F. Brown, Postmaster General of the United States of America, and Sen. Nobile Giacomo de Martino, Royal Italian Ambassador in Washington, by virtue of authority vested in them, have agreed upon the following articles:

I.

Limits of Weight and size.

1. - No parcel shall exceed 22 pounds (10 kilograms) in weight, three feet six inches (105 centimeters) in length, or six feet (180 centimeters) in length and girth combined.

2. - As regards the exact calculation of the weight and dimensions of parcels, the view of the dispatching office shall be accepted, except in casses of obvious error.

II.

Preparation of Parcels.

1. - The name and address of the sender and of the addresses must be legibly and correctly written in every case when possible on the parcel itself, or on a label gummed thereto, and must also be written on a separate slip, which slip must be enclosed in the package.

Parcels will not be accepted when sent by or addressed to initials, unless the initials are the adopted trade name of the senders or addressees.

Addresses in ordinary pencil are not allowed, but copying ink or indelible pencil on a surface previously dampened may be used.

2. - The sender shall prepare one customs declaration for each parcel, upon a special form provided for the purpose, giving a general description of the parcel and detailed information as to its contents, gross weight and value, and indicating the names and addresses of the sender and addressee and date of mailing.

The declaration accompanies the parcel, or is securely attached thereto.

The sender shall also prepare one dispatch note for each parcel, upon a special form provided for the purpose, indicating the office of mailing, the name and address of the sender, the number of customs declarations, the weight of

the parcel, the postage paid, the name and address of the addressee, and the office of destination; and in the case of insured parcels, the office of mailing indicates thereon the number given the parcel.

The dispatch note accompanies the parcel or is securely attached thereto.

3. - The Administrations accept non responsibility for the correctness of the customs declarations or of the dispatch notes.

4. - Every parcel shall be packed in a manner adequate for the length of the journey and for the protection of the contents.

The parcels must be closet and securely sealed with wax, or otherwise, but the country of destination shall have the right to open them (including the right to break the seals) in order to inspect the contents. Parcels which have been so opened shall be closed again and officially sealed.

Either Administration may require a special impress or mark of the sender in the sealing of insured parcels mailed in its service, as a means of protection.

5. - The value of the articles contained in an insured parcel shall not be written on the parcel, but only on the customs declaration. However, parcels of Italian origin may bear the indication of the insured value.

6. - Each insured parcel must be marked or labelled or stamped « Insured » in a conspicuous manner on the address side and in close proximity to such indorsement there must appear the insurance number given the parcel.

The customs declaration, if not gummed to the parcel, and the dispatch note must also be marked or labelled or stamped « Insured ».

7. - The labels or stamps on insured parcels must be so placed that they can not serve to conceal injuries to the covers.

They must not be folded over two sides of the cover so as to hide the edge.

8. - Any liquid or any substance which easily liquefies must be packed in a double receptacle. Between the first receptacle (bottle, flask, pot, box, ect.) and the second (box of matal, strong wood, strong corrugated cardboard or strong fibreboard or receptacle of equal strength) shall be left a space which shall be filled with sawdust, bran, or some other absorbent material, in sufficient quantity to absord all the liquid contents in the case of breakege.

9. - Powders and dyes in powder form must be packed in lead sealed metal containers which containers must be inclosed in substantial outer covers, so as to afford the utmost protection to the accompanying mail matter.

III.

Postage and Fees.

1. - The Administration of origin is authorized to collect from the senders, at the time of mailing of a parcel, the postage and fees indicated below, which shall be fixed from time to time in accordance with their own regulations:

a) a postage charge for each parcel in accordance with its weight;

b) a fee proportional to the amount of the insurance;

c) a fixed charge for a return receipt, if requested.

2. - A special charge is collected for requests for information concerning the disposal of a parcel made after it has been posted.

IV.

Prohibitions.

1. - The following articles are prohibited transmission by parcel post:

a) A letter or a communication having the nature of a letter.

Nevertheless it is permitted to enclose in a parcel an open invoice, confined to the particulars which constitute an invoice.

b) an enclosure which bears an address different from that placed on the cover of the parcel.

c) any live animal.

d) any article of which the admission is not authorized by the Customs or other laws or regulations in force in either country.

e) any explosive or inflammable article, and, in general, any article of which the conveyance is dangerous.

2. - When a parcel contravening any of these prohibitions is handed over by one Administration to the other, the latter shall proceed in accordance with its laws and its inland regulations.

3. - The two Postal Administrations shall furnish each other with a list of prohibited articles; but they will not thereby undertake any responsibility whatever towards the police, the Customs authorities, or the senders of parcels.

V.

Certificates of Mailing.

To the sender of an insured parcel, the office of mailing gives a certificate of mailing or an insurance receipt.

To the sender of an ordinary parcel, it may give a certificate of mailing.

For such receipts or certificates, the Administration of origin may collect a reasonable charge.

VI.

Insurance.

1. - The sender of a parcel may have the same insured by paying in addition to the postage such insurance fee as is prescribed by the country of origin, and in the event of loss, rifling or damage, indemnity shall be paid for the actual amount, based on the actual value at the time of mailing, of the loss, rifling, or damage up to a sum non exceeding doll. 100 gold, when mailed in the United States of America, or the equivalent thereof, 2000 lire, when mailed in Italy.

No insured parcel shall be indemnified for an amount above the real value of its contents.

Both Administrations reserve the right to arrange by mutual agreement through correspondence for a higher or lower limit of indemnity than that mentioned in this Convention.

2. - The insurance of all parcels containing coin, bullion, jewelry, or any other precious article exchanged between the two Administrations is obligatory.

If a parcel containing coin, bullion, jewelry, or any other precious article is mailed uninsured, it shall be placed under insurance by the post office wich first observes the fact of its having been mailed uninsured, and treated in accordance with the regulations of the country placing the matter under insurance.

3. - The Administration of origin is entitled to fix its own fees for different limits of indemnity within the maximun provided.

VII.

Return Receipts and Inquiries.

1. - A return receipt may be requested only for an insured parcel.

On the parcels and on the dispatch notes shall be placed the conspicuous notation « Return Receipt », or simply « A. R. ».

2. - Requests for information as to the disposal made of a parcel for which a return receipt was requested are exempted from the fixed charge mentioned in Article 3.

VIII.

Method of Exchange of Parcels.

1. - The parcels shall be exchanged, in sacks duly fastened and sealed, by the offices appointed by agreement between the two Administrations, and shall be dispatched to the country of destination by the country of origin at its cost and by such means as it provides.

2. - Insured parcels shall be enclosed in separate sacks from those in which ordinary parcels are contained, and the labels of sacks containing insured parcels shall be marked with such destinctive symbols as may from time to time be agreed upon.

IX.

Billing of Parcels.

1. - The ordinary (uninsured) parcels included in each dispatch shall be advised on a parcel bill either individually or by the simple entry of their total number, as agreed between the two Administrations.

2. - Ordinary and insured parcels shall each be entered on separate parcel bills. Insured parcels shall be listed individually. The entries shall show, in respect to each insured parcel, the insurance number and the office (and state or country) of origin and that of destination.

3. - The entry on the bill of any returned parcel must be followed by the word « Returned ».

4. - Each dispatching office of exchange shall number the parcel bills in the upper left-hand corner, commencing each year a fresh series for each office of exchange of destination.

The last number of the year shall be shown on the parcel bill of the first dispatch of the following year.

5. - The exact method of advising parcels or the receptacles containing them sent by one Administration in transit through the other together with any details of procedure for which provision is not made above, shall be settled by mutual agreement through correspondence between the two Administrations.

X.

Charges.

1. - For every parcel, whether ordinary or insured, dispatched from one Administration to the other, that of origin pays the corresponding Administration a terminal charge fixed by mutual agreement between the two Administrations. The terminal charge will be fixed in proportion to the weights of 1 kg. (2 pounds), 1 to 5 kg. (11 pounds), and 5 to 10 kg. (22 pounds).

Moreover, for every insured parcel, without regard to the weight or insured value, the Administration of origin pays the corresponding Administration an additional charge.

2. - The sums to be paid for parcels sent from one Administration to the other for retransmission to a possession of one of the two Administrations, or to a third country, are fixed by the intermediary Administration.

3. - In the case of a parcel returned or redirected in transit from one of the two Administrations to the other, the intermidiary Administration may also claim the sums due to it, for all other tranportation effected by land or sea, as well as those due to any other Administration or Administrations concerned.

4. - For each parcel returned or redirected unprepaid from one Administration to the other, the Administration returning or redirecting the parcel is authorized to claim the payment of a charge which may in no case exceed that for the dispatch of the parcel.

XI.

Check by Office of Exchange.

1. - On the receipt of a parcel mail, the receiving office of exchange shall check it.

The insured parcels must be carefully compared with the accompanying bills.

Any discrepancies or irregularities noted shall be immediatly reported to the dispatching office of exchange by means of a bulletin of verification.

In case of loss, rifling, or damage of an insured parcel, the bulletin of verification shall be accompanied by the relative sack and by the fastening (strap, string, lead seal, label), if useful and if available.

If report is not made promptly, it will be assumed that the mail and the accompanying bills were in every respect in proper order.

2. - In the case of any discrepancies or irregularities in a Mail, such record shall be kept as will permit of the furnishing of information regarding the matter in connection with any subsequent investigation or claim for indemnity which may be made.

3. - If a parcel bill is missing a duplicate shall be made out at once and a copy sent to the dispatching office of exchange from which the dispatch was received.

4. - Insured parcels bearing evidence of violation or damage must have the facts noted on them and be marked with the stamp of the office making the note, or a document drawing attention to the violation or damage must be forwarded with the parcels.

XII.

Transit parcels.

1. - Each Administration guarantees the right of transit over its territory, to or from any country with which it has parcel-post communication, of parcels originating in or addressed for delivery in the territory of the other contracting Administration.

2. - Each Administration shall inform the other to which countries parcels may be sent through it as intermediary.

3. - To be accepted for onward transmission, parcels sent by one of the contracting Administrations through the service of the other Administration must comply with the conditions prescribed from time to time by the intermediary Administration.

XIII.

Fees for delivery and for customs formalities.
Demurrage charges.

1. - Either Administration, in accordance with its own regulations, may collect from the addressees equitable fees for customs formalities, for delivery at the addressees residence, and for the storage of uncalled for parcels.

2. - Such fees are likewise chargeable against the parcels in case of forwarding or return.

XIV.

Customs Duties.

The parcels shall be subject in the country of destination to all customs duties and all customs regulations in force in that country for the protection of its customs revenues, and the customs duties properly chargeable thereon shall be collected on delivery, in accordance with the customs regulations of the country of destination.

XV.

Postal charges other than those prescribed not to be collected.

The parcels to wich this Convention applies shall not be subject to any postal charges other than those contemplated by the different articles hereof.

XVI.

Redirection.

1. - Any parcel redirected within the country of destination or delivered to an alternate addressee at the original office of address shall be liable to such additional charges as may be prescribed by the Administration of that country.

2. - When a parcel is redirected from one country to the other, new postage, as well as new insurance fees in the case of insured parcels (which, when redirected, must be dispatched in the same kind of mails as received), may, if not prepaid, be collected upon delivery. Besides such charges, the amounts due to the redispatching Administration are collected.

3. - Insured parcels may not be forwarded or returned to another country, unless they are forwarded or returned as insured mail. The senders may indicate, on insured parcels: « Not to be forwarded to a third country »; in which event the parcels may not be redispatched to any other country. Except in cases where such parcels bear the note that the senders do not desire them redispatched to a country other than that of origin or th country of first destination, they may be forwarded to a third country as insured parcels. Insured parcels may be returned to the sender in a third country in accordance with a similar indication on the parcels, provided that they can be returned as insured. In case of loss, rifling or damage of insured parcels dispatched or returned to a third country, equitable indemnity will be paid in accordance with the provisions of Article 21, Section 3, of this Convention.

XVII.

Retransmission of Missent Parcels.

1. - Missent ordinary parcels shall be forwarded to their destination by the most direct route at the disposal of the reforwarding Administration but must not be marked with customs or other charges by the reforwarding Administration.

Missent insured parcels shall not be reforwarded to any foreign country, in the absence of special agreement to the contrary, but shall be returned to the country of origin in the same kind of mail as received.

In the event of return to origin, the payments received (see Article 10) are returned; in other cases, if the amount of the payments received is not sufficient to cover the cost of the redirection, the reforwarding Administration pays to the Administration to which it delivers the parcel the charges which are due to it, and at the same time takes credit for the amount which it has paid out against the exchange office from which it received the parcel.

2. - When a parcel must be returned to origin as a result of an error chargeable to the postal service, the reforwarding Administration returns the payments which it has received to the corresponding Administration.

If, however, the return was caused by an error on the part of the sender or by one of the prohibitions set forth in Article 4, the transportation charges are charged against the sender.

XVIII.

Recall and Change of Address.

So long ad a parcel has not been delivered to the addressee, the sender may recall it or cause its address to be altered. The requests for return or change of address, which must conform to the rules laid down by the domestic regulations of the contracting Administrations, are to be addressed to the Centrale Administrations or to such post offices as may be mutually agreed upon by correspondence.

XIX.

Non-delivery.

1. - In the absence of a request by the sender to the contrary, a parcel which can not be delivered shall be returned to the sender without previous notification.

2. - The sender of a parcel may request, at the time of mailing, that, if the parcel can not be delivered as addressed, it shall be either (a) treated as abandoned, or (b) tendered for delivery at a second address in the country of destination.

No other alternative is admissible. If the sender avails himself of this facility, his request must appear on the parcel or on a dispatch note or customs declaration attached to or stuck on the parcel and must be in conformity with or analagous to one of the following forms:

« If not deliverable as addressed, abandon »,

« If not deliverable as addressed, ...
.... Deliver to......... ».

The instructions of the sender shall be written in Italian or French on parcels addressed to Italy; and in Italian or French, but with an English interlinear translation, on parcels addressed to the United States of America.

3. - Except as otherwise provided, undeliverable parcels will be returned to the senders athe expiration of 30 days from the date of receipt at the post office of destination, while refused parcels will be returned at once, the parcels in each case to be marked to show the reason for nondelivery.

4. - Articles liable to deterioration or corruption, and these only, may, however, be sold immediately even on the outward or return journey, without previous notice or judicial formality, for the benefit of the right party.

If for any reason a sale is impossible, the spoilt or worthless articles shall be destroyed.

The sale or destruction shall be recorded and report made to the Administration of origin.

5. - Undeliverable parcels which the sender has marked « abandon » may be sold at auction at the expiration of 30 days, but in case such disposition is made of insured parcels, proper record will be made and the Administration of origin notified as to the disposition made of the parcels.

The Administration of origin shall also be notified when for any reason insured parcel which is not delivered is not returned to the country of origin.

XX.

Customs charges to be cancelled.

Provided the formalities prescribed by the customs authorities concerned are fulfilled, the customs charges, properly so called, on parcels destroyed, sent bank to the country of origin, or redirected to another country shall be cancelled both in Italy and in the United States of America.

XXI.

Indemnity.

1. - Except in cases of loss or damage through force majeure (causes beyond control) as that term is defined by the legal decisions or rulings of the country in the service of which the loss or damage occurs, when an insured parcel has been lost, rifled, or damaged, the sender, or other rightful claimant, is entitled to an indemnity corresponding to the actual amount of loss, rifling, or damage, based on the actual value at the time and place of mailing of the lost, rifled, or damaged article, unless the loss, rifling, or damage has arisen from the fault or negligence of the sender or the addressee or of the representative of either or from the nature of the article.

The indemnity shall not exceed the sum for which the required insurance fee was paid in the country of origin.

In the absence of special agreement to the contrary between the countries involved (which agreement may be made through correspondence) no indemnity will be paid by either country for the loss of transit insured parcels, that is, insured parcels originating in one of the two contracting countries or a third country addressed for delivery in some other country not a party to this Convention.

2. - Neither Administration is bound to pay indemnity in case of loss or damage due to force majeure under any particular definitions of that term unless the other Administration will assume liability reciprocally under the same definitions of the term, although either country may at its option and without recourse to the other country, pay indemnity for losses or damages occurring through force majeure under any definition of that term.

3. - If an insured parcel originating in one country and addressed to the other country is reforwarded or returned from the country of original address to a third country, the rightful claimant may claim only such indemnity, if any, for the loss, rifling, or damage which occurred subsequent to the redispatch of the parcel from the redissipatch or parcel fron the country of original address, as the country in which the loss, rifling or damage occurred is willing or obligated to pay under any agreement in force between the countries directly involved in the forwarding or return.

Either country adhering to this Convention which improperly forwards an insured parcel to a third country shall be responsible to the extent of the liability of the country of origin to the sender within the limit of indemnity fixed by the present Convention.

4. - No application for indemnity will be entertained unless a claim or an initial inquiry, oral or written, shall be filed by claimant or his representative within a year commencing with the day following the posting of the insured parcel.

5. - No compensation shall be given for loss, injury or damage consequential upon, i. e., indirectly arising from, the loss, nondelivery, damage, misdelivery or delay of any insured parcel transmitted under this Convention.

6. - No indemnity will be paid for insured parcels which contain matter of no intrinsic value nor for perishable matter or matter prohibited transmission in the parcel-post mails exchanged between the contracting Administrations, or which did not conform to the stipulations of this Convention, or which were not posted in the manner prescribed, but the country responsible for the loss, rifling or damage, may pay indemnity in respect of such parcels without recourse to the other Administration.

7. - Either of the Administrations may at its option reimburse the rightful claimant in the event of loss, irreparable damage of entire contents or rifling of entire contents for the amount of postage or special charges borne by an insured parcel, if claimed.

The insurance fees are not in any case returned.

8. - No responsibility will be admitted for insured parcels which can not be accounted for in consequence of the destruction of official documents through causes beyond control.

9. - In case the sender, addressee, or owner of an insured parcel, or his representative, shall, at any time knowingly allege the contents to be above their real value, or whenever any false, fictitious, or fraudulent evidence is knowingly and wilfully introduced, the Administration responsible for the indemnity reserves the right without any refund of fee or postage, to decline to pay indemnity or to pay such indemnity as may in its discretion be considered equitable in the light of the evidence produced.

The enforcement of this rule shall not prejudice any legal proceedings to which such fraudulent evidence may have rendered the claimant liable.

10. - When an insured article has been lost, rifled, or damaged, the Administration of origin shall pay indemnity to the rightful claimant as soon as possible and at the latest within a period of one year counting with the day following that on which the application is made, which payment shall be made on account of the Administration of destination, if that Administration is responsible for the loss, rifling or damage, and has been duly notified.

11. - However, the Administration of origin may, in the cases indicated in the foregoing paragraph, exceptionally defer payment of indemnity for a longer period than that stipulated if, at the expiration of that period, it has not been able to determine the disposition made of the article in question or the responsibility incurred.

12. - Except in cases where payment is exceptionally deferred as provided in the foregoing paragraph, the country of origin is authorized to pay indemnity on behalf of the country of destination if that country has, after being duly informed of the application for indemnity, let nine months pass without settling the matter.

13. - The obligation of paying the indemnity shall rest with the country to which the mailing office is subordinate.

That country can make a claim on the country responsible, that is to say, against the Administration on the territory or in the service of which the loss, rifling, or damage took place.

14. - The country responsible for the loss, rifling or damage and on whose account payment is made is bound to repay to the country making payment on its behalf, without delay and within not more than nine months after receiving notice of payment, the amount of indemnity paid.

15. - Reimbursements for indemnity from one country to the other shall be made on the gold basis.

16. - Repayments are to be made free of cost to the creditor country by means of either a money order or a draft, in money valid in the creditor country, or by such other means as may be mutually agreed upon by correspondence.

17. - Until the contrary is proved, responsibility for an insured parcel rests with the country which having received the parcel without making any observation and being furnished all necessary particulars for inquiry is unable to show proper disposition.

18. - Responsibility for loss, rifling, or damage of an insured parcel discovered by the receiving office of exchange at the time of opening the receptacles and duly notified to the dispatching office of exchange by bulletin of verification, shall fall upon the Administration to which the dispatching office of exchange is subordinate unless it be proved thet the loss, rifling or damage occurred in the service of the receiving Administration.

19. - The responsibility of properly enclosing, packing and sealing insured parcels rests upon the sender, and the postal service of neither country will assume liability for loss, rifling, or damage arising from defects which may not be observed at the time of posting.

XXII.

Responsibility not accepted for ordinary parcels.

Neither the sender nor the addressee of an ordinary (uninsured) parcel shall be entitled to compensation for the loss of the parcel or for the abstraction of or damage to its contents.

XXIII.

Receptacles.

Each Administration shall provide the bags necessary for the dispatch of its parcels.

The bags shall be returned ampty to the country of origin by the next mail. Empty bags shall be made up in bundles of tennine bags enclosed in one, and the total number of such bags shall be advised on the parcel bill. An Administration which does not return sacks must repay their price to the Administration to which they belong.

XXIV.

Accounting.

1. - Each Administration shall prepare quarterly an account showing the sums due for parcels sent by the other Administration for onward transmission, for parcels returned, and for parcels received in excess of those dispatched.

2. - These accounts shall be submitted to the examination of the corresponding Administration in the course of the month which follows the quarter to which they relate.

3. - The compilation, transmission, verification and acceptance of the accounts must be effected ad early as possible and the payment resulting from the balance must be made at the latest before the end of the following quarter.

4. - Payment of the balances due on these accounts between the two Administrations shall be effected by means of drafts on New York or Rome or in any other manner which may be agreed upon mutually by correspondence between the two Administrations, the expense attendant on the payment being at the charge of the indebted Administration.

XXV.

Matters not provided for in the Convention.

1. - All matters concerning the exchange, and requests for recall of insured parcels, the obtaining and disposition of return receipts therefor, and the adjustment of indemnity claims in connection therewith, not covered by this Convention shall be governed by the provisions of the Universal Postal Union Convention and the Detailed Regulations for its Execution, insofar as they are applicable and non inconsistent with the provisions of this Convention, and then if no other arrangement has been made, the internal legislation, regulations, and rulings of the United States of America and Italy, according to the country involved, shall govern.

2. - The Postmaster General of the United States of America and the Director General of Posts an Telegraphs of Italy shall have authority jointly to make from time to time by correspondence such changes and modifications and further regulations of order and detail as may become necessary to facilitate the operation of the service contemplated by this Convention as well as to provide arrangements for the registration of parcel post packages and for the exchange of parcels subject to collect on delivery charges should both countries at any time desire such services.

3. The Administrations shall communicate to each other from time to time the provisions of their laws or regulations applicable to the conveyance of parcels by parcel post.

XXVI.

Duration of Convention.

1. - This Convention substitutes and abrogates that signed at Washington on the sixteenth day of June, one thousand nine hundred and eight, and shall take effect and operations thereunder shall begin on a date to be mutually settled between the Administrations of the two countries.

2. - It shall remain in force until one of the two contracting Administrations has given notice to the other, six months in advance, of its intention to terminate it.

Either Administration may temporarily suspend the insurance service, in whole or in part, when there are special reasons for doing so, or restrict it to certain offices; but on the condition that previous and opportune notice of such a measure is given to the other Administration, such notice to be given by the most rapid means if necessary.

3. - Done in duplicate and signed at Vashington, the eleventh day of October, 1929.

(*L. S.*)

WALTER F. BROWN
Postmaster General
of the United States of America

GIACOMO DE MARTINO
Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia
a Washington.

The foregoing Parcel Post Convention between the United States of America an Italy has been negotiated and concluded with my advice and consent, and is hereby approved and ratified.

In testimony wereof, I have caused the seal of the United States to be hereunto affixed.

HERBERT HOOVER

Bythe President
L. STIMSON
Secretary of State

Washington, October 18, 1929.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1300.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 969.

Norme per la promozione al grado 10° dei vice commissari aggiunti di P. S. provenienti dal soppresso Corpo degli ufficiali degli agenti di P. S.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146;
Visto il R. decreto 15 agosto 1925, n. 1555;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il Consiglio di Stato;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e nominati a detto grado per effetto del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, e del R. decreto legge 28 gennaio 1929, n. 146, possono, dal giorno di entrata in vigore del presente decreto, essere promossi al grado 10° per anzianità congiunta al merito, su parere del Consiglio di amministrazione, quando abbiano compiuto il periodo di permanenza nel grado 11° fissato dall'art. 4 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1555, e sempre quando abbiano riportato durante il tempo in cui furono ufficiali del soppresso Corpo degli agenti di pubblica sicurezza classifiche non inferiori a buono con coefficiente due.

Resta fermo nei confronti di essi il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli effetti di quanto dispongono l'art. 21 e l'ultimo comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la nomina al grado 10° conseguita a termine della disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo, avrà efficacia soltanto a decorrere dalla data in cui i predetti vice commissari aggiunti abbiano compiuto l'anzianità prescritta dal citato art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1930 Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 76. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1301.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. 977.

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni a S. M. il Re, in udienza del 26 giugno 1930-VIII, sul decreto che autorizza la 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per sopperire alle spese di giudizio a cui fu condannata, con sentenza della Corte di appello in data 20 maggio 1930, l'Amministrazione delle poste e telegrafi nella causa contro Giuseppe Abbati, proprietario dei locali già in uso della Direzione provinciale di Cosenza, si rende necessario aumentare la dotazione del capitolo 29 del bilancio passivo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30, di L. 43.800.

A ciò provvede con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1036, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi;
Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 14.480.000 depositate in conto corrente speciale presso la tesoreria centrale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 43.800 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1929-30 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 29 « Spese di liti » del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 298, foglio 82. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1302.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. 973.

Approvazione della convenzione 22 novembre 1929-VIII, stipulata col comune di Torino, riguardante la sistemazione dei rapporti per la costruzione dell'ex Officina carte valori e la cessione di parte di area al Comune medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 21 luglio 1907, n. 581, e 30 giugno 1912, n. 747, per la parte relativa alla costruzione dell'Officina carte valori in Torino;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere alla sistemazione dei rapporti fra Stato e comune di Torino in dipendenza delle citate leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 22 novembre 1929-VIII, stipulata col comune di Torino.

Art. 2.

La convenzione sopracitata e le altre che intervenissero, in dipendenza della medesima, fra lo Stato ed il Comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 10.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 80. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1303.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. 970.

Nuova autorizzazione di spesa pei lavori dipendenti dai Patti Lateranensi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, che approva il Trattato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia;

Visti il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1902, e il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 269, che autorizzano la complessiva spesa di L. 20.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori, impianti ed espropriazioni in dipendenza dei Patti Lateranensi;

Ritenuta l'urgente necessità di autorizzare un'ulteriore spesa di L. 10.000.000 per la prosecuzione dei suddetti lavori;

Visto l'art. 2, secondo comma, del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alla complessiva spesa di L. 20.000.000, di cui all'art. 1 dei Regi decreti 3 ottobre 1929, n. 1902, e 20 marzo 1930, n. 269, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000 per provvedere alla prosecuzione dei lavori, impianti ed espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei Patti Lateranensi.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di assumere nell'esercizio 1930-31 i nuovi e maggiori impegni relativi alle anzidette spese entro il limite della spesa autorizzata col precedente comma.

Con decreti del Ministero delle finanze sarà provveduto all'iscrizione dei necessari stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 298, *foglio* 77. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1304.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 968.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Lega del bene Vittorio Emanuele III », in Pavia.

N. 968. R. decreto 23 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Istituto « Lega del bene Vittorio Emanuele III », in Pavia, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 1305.

REGIO DECRETO 23 giugno 1930, n. 978.

Erezione in ente morale della fondazione « Lascito ing. Giuseppe Destefanis », con sede in Barbania.

N. 978. R. decreto 23 giugno 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Lascito ing. Giuseppe Destefanis », con sede in Barbania, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione di alcune Opere pie di Ferrara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1930, col quale fu prorogato fino al 30 stesso mese il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle Opere pie « Arcispedale Sant'Anna » e « Pio Istituto esposti e maternità » di Ferrara;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 luglio 1930.

Il prefetto di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Santa Margherita Ligure.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo u. s. con il quale venne prorogato al 1° luglio corrente il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, con decreto Ministeriale 30 ottobre 1929, della gestione straordinaria delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Santa Margherita Ligure, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario predetto una ulteriore proroga del termine assegnatogli per l'espletamento dell'incarico;
Vista la proposta del prefetto di Genova;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario anzidetto per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 settembre 1930.

Il prefetto di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(4153)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione delle Opere pie di Cava dei Tirreni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 1° corrente è scaduto il termine assegnato, con decreto Ministeriale 30 dicembre 1929, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità e delle pie istituzioni con sede nel comune di Cava dei Tirreni « Asilo di mendicità », « Comitato cittadino di carità », « Asilo infantile Monte del povero », « Asilo infantile Pastore Salsano », « Opera pia Monsignor Genovesi » ed « Asilo infantile Leopoldo Siano » nella frazione Passiano;
Vista la proposta del prefetto di Salerno;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 31 dicembre 1930.

Il prefetto di Salerno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(4154)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione dell'« Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani », in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 6 aprile p.p. con il quale si è prorogato, fino al 31 corrente mese, il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato della temporanea gestione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani, in Perugia;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;
Veduta la proposta del prefetto di Perugia;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario suddetto per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 gennaio 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(4155)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1930.
Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'unito schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, compilato dall'ufficio del Genio civile di Bergamo;
Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1928, n. 6667, con il quale fu disposta la pubblicazione dell'elenco suppletivo suddetto;
Ritenuto che per il mancato deposito presso l'ufficio della Regia prefettura di Bergamo del citato schema di elenco di acque pubbliche, è necessario ripeterne la pubblicazione;
Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bergamo.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Bergamo potrà presentare le sue osservazioni.
L'ufficio del Genio civile di Bergamo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Denominazione del corso d'acqua	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
Rio Re	Fiume Serio	Albino	Dalla foce nel Serio alle sorgenti Rio Re comprese

Roma, addì 14 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(4128)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1930.
Termine stabilito per la riorganizzazione ed il funzionamento del Reale Aero Club d'Italia affidati al colonnello Aurelio Liotta commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452, che costituisce in ente morale il Reale Aero Club d'Italia;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1928, con cui il colonnello dell'arma aeronautica Aurelio Liotta è stato nominato commissario straordinario del Reale Aero Club d'Italia;
Visto l'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1930, n. 833, che apporta modifiche al R. decreto 23 luglio 1926, n. 1452;

Decreta:

Articolo unico.

Entro il 13 giugno 1931, il colonnello dell'arma aeronautica cav. uff. Aurelio Liotta, nominato commissario straordinario del Reale Aero Club d'Italia con R. decreto 13 dicembre 1928-VII, dovrà provvedere alla riorganizzazione e al funzionamento del Reale Aero Club d'Italia.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BALBO.

(4160)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1930.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1929 che provvede alla nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino;

Decreta:

Art. 1.

E' confermata in carica per un anno a datare dal 22 luglio 1930 la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Torino siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:
Ing. cav. Giusiana Egidio, vice-ispettore telefonico, presidente;
Maestro dott. comm. Blanc Giuseppe, membro;
Ing. cav. Magni Franco, radiocultore, membro;
Sig. Velardi Alfonso, capo ufficio telefonico, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(4161)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-19574.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Colja fu Francesco, nato a Trieste l'11 agosto 1889 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 811, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zollia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Colja è ridotto in « Zallia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela Colja nata Andreutti di Giovanni, nata il 9 settembre 1892, moglie;
2. Alfredo di Alfredo, nato il 14 settembre 1913, figlio;
3. Bruno di Alfredo, nato il 7 marzo 1918, figlio;
4. Maria di Alfredo, nata il 29 maggio 1925, figlia;
5. Iolanda di Alfredo, nata il 12 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2536)

N. 11419-14052.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Martino Clemen fu Martino, nato a Visignano (Istria), il 16 gennaio 1901 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clementi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Clemen è ridotto in « Clementi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maddalena Clemen nata Brecevich di Matteo, nata il 18 maggio 1899, moglie;
2. Roberto di Martino, nato il 9 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2537)

N. 11419-7329.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marco Clacevich di Andrea, nato a Dobrota il 22 ottobre 1871 e residente a Trieste, via Udine n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Clarici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Clacevich è ridotto in « Clarici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Argia Clacevich nata Robba di Edoardo, nata il 1° settembre 1882, moglie;
2. Giorgio di Marco, nato il 26 settembre 1912, figlio;
3. Andrea di Marco, nato il 9 novembre 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2538)

N. 11419-13474.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Cermak di Carlo, nato a Pola l'8 giugno 1890 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 89, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Cermak è ridotto in « Carmi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Flora Cermak nata Vascotto di Domenico, nata il 14 giugno 1897, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 6 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2539)

N. 11419-16054.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Codilnik fu Francesco, nato a Trieste il 25 febbraio 1902 e residente a Trieste, Roiano, via dei Mirti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cedi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Cedilnik è ridotto in « Cedi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Cedilnik nata Cumar di Giuseppe, nata il 29 aprile 1902, moglie;
2. Marcello di Luigi, nato il 17 giugno 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2540)

N. 11419-12950.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Primo Cauzer fu Pietro, nato a Trieste il 30 settembre 1899 e residente a Trieste, via Ghiaccera n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Primo Cauzer è ridotto in « Calzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giordano di Primo, nato il 10 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2541)

N. 11419-12932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Bezek fu Giacomo, nato a Capodistria il 3 luglio 1887 e residente a Trieste, via Petronio n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bezzecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Bezek è ridotto in « Bezzecchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Bezek nata Metlica fu Martino, nata il 27 aprile 1887, moglie;
2. Italia di Vittorio, nata il 31 luglio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2542)

N. 11419-20208.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Furlan ved. Kukanja di Giuseppe, nata a Trieste il 14 novembre

1888 e residente a Trieste, via Madonnina n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuccagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emma Furlan ved. Kukanja è ridotto in « Cuccagna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valter fu Valentino, nato il 9 settembre 1912, figlio;
2. Danilo fu Valentino, nato il 24 agosto 1913, figlio;
3. Bianca fu Valentino, nata il 10 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2543)

N. 11419-9476.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottone Bresausig di Giuseppe, nato a Gradisca d'Isonzo il 10 marzo 1902 e residente a Trieste, via A. Stoppani n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottone Bresausig è ridotto in « Bressani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mary Bresausig nata Binko fu Riccardo, nata il 15 settembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2544)

N. 11419-15665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emilia Kurincic di Giovanni, nata a Trieste il 18 luglio 1906 e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Corini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia Kurincic è ridotto in « Corini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2545)

N. 11419-14085.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Mahnic di Giovanni, nato a Trieste il 17 giugno 1888 e residente a Trieste, via San Francesco n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Mahnic è ridotto in « Macchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sparta Mahnic nata Gerlanz di Antonio, nata il 4 febbraio 1890, moglie;
2. Garisenda di Pietro, nata il 14 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2550)

N. 3402.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Erminio Tapauscheg, nato a Pola il 7 luglio 1885 da Antonia Tapauscheg, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gecele »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Erminio Tapauscheg è ridotto nella forma italiana di « Gecele » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Löbisch, nata a Fiume il 17 gennaio 1883, moglie;
Erminia, nata a Portorè l'8 ottobre 1913, figlia;
Bruno, nato a Fiume il 23 ottobre 1914, figlio;
Oscarre, nato a Fiume il 21 dicembre 1915, figlio;
Augusto, nato a Fiume il 12 luglio 1917, figlio;
Antonia, nata a Fiume il 29 aprile 1919, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il prefetto: DE BIASE.

(3065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale estera denominata « Poland Water ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 16 marzo 1930-VIII, n. 156, la Ditta Hiram Ricker and Sons di South Poland (Stati Uniti d'America) è autorizzata a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Poland Water » l'acqua minerale naturale estera, che sgorga dalla sorgente omonima in South Poland (Stati Uniti d'America) e di cui la ditta è proprietaria.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma, dimensioni e colori comunemente usate per le acque minerali con chiusura tipo Corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 165×111, stampate su carta bianca e suddivise in tre rettangoli; l'uno centrale di mm. 92×102, di colore verde scuro, e due laterali, di mm. 32×102 ciascuno, tratteggiati con linee aderentissime, così da costituire un fondo grigio.

Nel rettangolo centrale, in caratteri fantasia, a fondo bianco, campeggiano le parole « Poland Water » disposte l'una sotto l'altra, delle dimensioni di mm. 30 per le maiuscole e mm. 15 per le minuscole.

Più sotto, in carattere stampatello, ombreggiato in bianco di mm. 6, si legge la parola « Natural »; e più sotto, in stampatello nero, normale di mm. 5, e con andatura curvilinea, si leggono le parole « Mineral Spring Water », a cui seguono, in stampatello nero di mm. 2, le parole « South Poland Me » e le lettere « U. S. A. », queste ultime di mm. 4.

Nella parte inferiore del rettangolo centrale, all'angolo sinistro, su fondo nero in stampatello di mm. 4 in tinta bianca, ombreggiata verde scuro, si leggono le parole « Hiram Ricker & Sons ».

L'angolo superiore a destra del rettangolo centrale porta un fregio nei colori nero e verde scurissimo.

Immediatamente sotto le prime lettere della parola « Poland » e lateralmente, a sinistra della parola « Water », è impresso una specie di timbro, composto di circoli concentrici che formano: una prima fascia circolare grigia del diametro esterno di mm. 38 e dello spessore di mm. 3; successivamente una fascia circolare verde oscuro del diametro esterno di mm. 32 dello spessore di mm. 5 a cui s'intreccia un nastro a bordo chiaro; ed infine un cerchio centrale a fondo grigio del diametro di mm. 20, nel quale sono intrecciate a carattere stampatello fantasia a fondo bianco le lettere « M. P. S ».

Intorno alla fascia verde-scuro, in carattere stampatello nero di mm. 4 vi è la scritta « Poland Mineral Spring Water-Trade Mark ».

Nel rettangolo di sinistra sono riportati, a caratteri neri e con la dicitura in senso verticale (dal basso in alto) i risultati dell'analisi chimica eseguita nell'ottobre 1907 ed il certificato del prof. A. A. Breneman circa la purezza dell'acqua.

Nel rettangolo di destra sono riportate, pure con la dicitura in senso verticale (dall'alto in basso), le indicazioni terapeutiche dell'acqua ed il modo di usarla. Lungo il bordo inferiore dell'etichetta, fuori quadro, sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(4146)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Lecinetto ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 febbraio 1930-VIII, la Società anonima « Acqua Minerale di Lecinetto » è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Lecinetto » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Narni e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della capacità di litri due, uno, e mezzo, di vetro chiaro a fondo piatto, a collo lungo affusolato, chiuse con tappo di sughero protetto all'interno da un foglio di stagnola e coperto all'esterno da capsula di stagnola con la scritta in rilievo « Acqua minerale naturale Lecinetto-Narni ». Il sughero porta impresso il bollo a fuoco « Lecinetto ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari, stampate su carta bianca delle dimensioni di mm. 220×120 per le bottiglie grandi e di mm. 190×100 per quelle di mezzo litro. Su di esse una inquadratura delimitata da linee rette di color turchino è divisa nel senso dell'altezza in tre comparti: in quello di sinistra è riportata l'analisi chimica eseguita nel 1927, e la dicitura « con aggiunta di acido carbonico puro », in quello di destra il risultato dell'analisi batteriologica. In quello centrale spicca a grandi caratteri di color rosso il nome dell'acqua « Lecinetto » con la indicazione della località e della provincia dove essa scaturisce: negli angoli, in alto, sono i facsimili di onorificenze conseguite. Al disotto del nome sono riportate le qualità dell'acqua, le sue qualità terapeutiche e le sue principali indicazioni. Fuori dell'inquadratura, lungo il bordo superiore vi è la scritta a caratteri rossi « Si conserva inalterata indefinitamente », lungo il bordo inferiore è inserita la frase « Efficacissima nella cura della diatesi urica delle renelle, della calcolosi biliare e renale » (caratteri rossi) e sono riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione (caratteri turchini); il tutto conforme all'esemplare allegato.

(4145)

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero secondo la situazione al 1° maggio 1930.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero del termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 24 luglio 1930 - Anno VIII

(4163)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Norvegia.

Il giorno 18 luglio 1930-VIII si è proceduto in Roma allo scambio delle ratifiche della convenzione di conciliazione, di regolamento giudiziario e d'arbitrato tra la Norvegia e l'Italia, firmata a Oslo il 17 giugno 1929.

Tale convenzione è stata approvata con R. decreto 19 maggio 1930, n. 817, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1930-VIII, n. 158.

(4162)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Agro di Flumini Quartu in provincia di Cagliari.

Con R. decreto 31 marzo 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio successivo, al registro 5, foglio 170, è stato costituito il Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Agro di Flumini Quartu (Cagliari) e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente i signori: Curreli Dessi Alfonso, Carreli Secci Giuseppe, Perra Mainas cav. Raffaele, Angioni Floris Guido, Seneli Gaddi Giovanni, Deiana Corona Antonio, Zedda Cocco Raffaele.

(4139)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione del Cavo Ariana in provincia di Parma.

Con R. decreto 15 maggio 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1930, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione del Cavo Ariana, con sede in comune di Vigatto, provincia di Parma.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte otto ditte, con un comprensorio di ettari 131.25.93 situati in comune di Vigatto, da irrigare derivando l'acqua del Cavo Ariana, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati tenutasi, a norma di legge, in Vigatto il 23 febbraio 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari interessati.

(4140)

Modificazioni transitorie allo statuto del Consorzio della bonificazione di Bentivoglio in Gualtieri in provincia di Reggio Emilia.

Con decreto Ministeriale n. 7644 del 18 luglio 1930-VIII, sono state introdotte d'ufficio nello statuto del Consorzio della bonificazione Bentivoglio, in Gualtieri (Reggio Emilia), alcune disposizioni transitorie, allo scopo di conferire adeguata rappresentanza in seno al Consorzio medesimo, in attesa della riforma dello statuto consorziale, alle nuove proprietà aggregate in dipendenza dell'ampliamento del perimetro approvato col decreto Ministeriale 13 giugno detto, n. 5010-6346.

(4141)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1222 — Data: 22 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Lama Leonardo di Giacomo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 6 consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1266 — Data: 9 ottobre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Giorgio Guglielmo fu Gennaro — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 66 consolidato 4,50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 luglio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4142)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 162.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 luglio 1930 - Anno VIII

Francia	75.12	Oro	368.29
Svizzera	371.10	Belgrado	33.87
Londra	92.884	Budapest (Pengo)	3.337
Olanda	7.684	Albania (Franco oro)	367.55
Spagna	218.90	Norvegia	5.115
Belgio	2.669	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.562	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.697	Polonia (Sloty)	214.50
Praga	56.64	Danimarca	5.115
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.675
Peso Argentino Oro	15.63	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	6.885	Rendita 3 % lordo	41.65
New York	19.087	Consolidato 5 %	81.275
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50%	75.10

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina a dodici posti di vice-segretario (grado 11°, gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 2.

Possono partecipare al detto concorso:

1° gli ex combattenti, feriti e decorati al valor militare, o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazioni in reparti operanti, o, se militari addetti ai Comandi, che abbiano prestato servizio presso i Comandi mobilitati inferiori a quello di brigata compreso;

2° gli orfani di guerra, le vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, le madri e le sorelle nubili dei caduti in guerra che non abbiano alcun congiunto tenuto a fornire loro gli alimenti ed in grado di provvedervi, ovvero che siano unico sostegno della famiglia.

I quali tutti siano stati assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato dopo l'8 maggio 1924, in qualità di straordinari, di avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti o in altre categorie non di ruolo comunque denominate, ovvero come personale operaio di ruolo od avventizio, ed abbiano prestato ininterrotto servizio presso Amministrazioni civili per almeno un anno al 19 gennaio 1926, ed abbiano presentato all'Amministrazione presso la quale prestano servizio la domanda di sistemazione in ruolo entro il termine perentorio del 19 marzo 1926.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui all'articolo precedente debbono essere provvisti di diploma originale di laurea in giurisprudenza.

Art. 4.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno inviare entro il termine perentorio del 30 settembre 1930 domanda su carta da bollo da lire cinque al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale affari generali, Div. 1ª, corredandola dei seguenti documenti:

1° titolo di studio;
2° atto di nascita;
3° certificato di cittadinanza italiana col godimento dei diritti politici;
4° certificato, rilasciato dall'autorità comunale competente, di regolare condotta civile, morale e politica;
5° certificato generale del casellario giudiziale;
6° certificato medico;
7° titoli atti a provare che essi si trovino nelle condizioni volute dall'art. 2 del presente decreto;
8° dichiarazione rilasciata dal capo di ufficio da cui dipendono attestante il giorno di assunzione in servizio e che gli interessati presentarono entro il 19 marzo 1926 la domanda di sistemazione in ruolo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici sarà nominata la Commissione che dovrà esaminare i titoli degli aspiranti al concorso e formulare la graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

Roma, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *Il Ministro per i lavori pubblici:* DI CROLLALANZA.

(4118)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito, e successive variazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento di qualsiasi arma o corpo, i sottufficiali ed i militari di truppa, sia in servizio che in congedo, nonchè i medici civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in S.P.E.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di 5 anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5, non più tardi del 31 agosto 1930, al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali) presentandola al Comando del distretto cui sono effettivi, o, se in servizio militare, al Comando del corpo o ente da cui dipendono. In tale domanda i concorrenti dovranno anche dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data di nomina ad ufficiali medici in S.P.E.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° *per gli ufficiali in S.P.E.:*

a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo; ovvero diploma di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) certificato della segreteria della Università, da cui risultino le votazioni nei singoli esami speciali e in quelli di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale;

c) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

2° *per gli ufficiali di complemento:*

oltre i documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* i seguenti:

d) copia dell'atto originale di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale le copie o i certificati provengono;

e) certificato di stato libero, oppure, se ammogliato, il certificato comprovante l'atto di matrimonio debitamente legalizzato, e con un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire l'esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399.

I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso stesso, chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali. La nomina dei vincitori del concorso, che siano già ammogliati, e che non avranno ottemperato alla disposizione ora riferita, oppure non avranno ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

f) certificato di penalità (carta da bollo da L. 10) di data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda, e rilasciato dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante è nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

g) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da L. 3, oltre i diritti di segreteria), in data anteriore di non più di un mese alla presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del Regio esercito) vidimato dal Prefetto;

h) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

3° *per i giovani che non sono ufficiali:*

tutti i documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* e inoltre:

i) certificato rilasciato dall'ufficio di stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale.

I documenti di cui alle lettere b), d), e), f), g), i), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Art. 4.

Le autorità riceventi dovranno senz'altro respingere le domande che entro il termine suddetto del 31 agosto 1930 non fossero state corredate da tutti i documenti indicati dal precedente art. 3, compilati secondo le modalità prescritte, non essendo ammessa per alcun motivo la facoltà di farli pervenire dopo la data ora detta.

Dopo avere accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti, vi daranno corso con la maggiore sollecitudine, facendo pervenire il tutto al Ministero non oltre il 30 settembre 1930, unendovi il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi e copia dello stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare se è militare di truppa.

Alle domande dei concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E. le autorità riceventi dovranno altresì allegare una dichiarazione di idoneità fisica del concorrente al servizio incondizionato nel territorio e nelle colonie, compilata in forma collegiale da un ospedale militare, le informazioni della Regia prefettura e dell'arma dei carabinieri Reali sulla condotta civile, politica e morale del concorrente stesso, e, per gli ammogliati, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel tramite dell'autorità militare alla quale presentarono la domanda, dell'ammissione al concorso stesso e della data in cui dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma per sostenere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati da una Commissione, la quale potrà dividersi in due Sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica. Le due Sottocommissioni funzioneranno riunite per la prova di igiene militare.

La Commissione, nominata dal Ministero, sarà composta dal presidente, da quattro membri e da un segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Art. 7.

Ciascun membro della Commissione esaminatrice disporrà di venti punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed al candidato sarà assegnata come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in ventesimi dei punti ad essa attribuiti. Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate fra loro ed il risultato sarà diviso per tre.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli speciali di carriera ed i titoli scientifici, ogni membro della Commissione disporrà di altri cinque punti e la somma di essi, divisa per il numero dei votanti, verrà sommata al voto complessivo ottenuto dal candidato per gli esami scritti, orali e pratici, e rappresenterà il voto definitivo, in base al quale sarà stabilita la graduatoria.

Art. 8.

La votazione minima indispensabile per il giudizio di idoneità in ciascuna prova è di dieci; è ammesso il compenso tra le votazioni di ciascuna delle tre prove, purchè in nessuna di esse la votazione sia stata inferiore ad otto e la media raggiunta nelle prove non sia inferiore a 12. I candidati che in una prova abbiano riportata una votazione inferiore ad otto perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura della seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo loro i documenti presentati.

Art. 9.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul giornale militare.

Art. 10.

I concorrenti che saranno nominati tenenti medici in S.P.E. in base al presente decreto, qualunque sia la loro provenienza, assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado quella sotto la quale la nomina viene effettuata. L'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria ottenuta nel concorso; a parità di classificazione, la precedenza è stabilita dall'età, a parità di età, dalla diversità di grado e di anzianità eventualmente posseduti; infine dalla sorte.

Essi saranno inviati a seguire un corso di istruzione di medicina militare, della durata di mesi tre, presso la Scuola di applicazione di sanità militare in Firenze, iniziantesi il 1° dicembre 1930.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

Programmi d'esame per il concorso alla nomina a tenente medico in S.P.E.

PROVA I. — *Clinica medica o chirurgica* (orale e pratica).

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un malato di malattia medica od uno di malattia chirurgica; il candidato lo esamina e ne illustra i sintomi rilevati, concludendo con la enunciazione diagnostica.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

La Commissione porta speciale attenzione sul modo con cui il candidato ha proceduto all'esame dell'ammalato ed ha rilevato i sintomi della malattia.

PROVA II. — *Anatomia topografica* (orale e pratica).

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a disposizione della Commissione. Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1° Regione sopraioidea;
2° » sottoioidea;
3° » carotidea;
4° » sopraclavicolare;
5° » sottoclavicolare e deltoidea;
6° » antero-laterale della parte addominale;
7° » del canale inguinale;
8° » crurale;
9° » dell'ascella;
10° » della piega del gomito;
11° » posteriore del polso e dorsale della mano;
12° » anteriore del polso e palmo della mano;
13° » ginocchio (anteriore e posteriore);
14° » del collo del piede e dorsale del piede.

PROVA III. — *Igiene militare* (scritta).

Viene assegnato ai candidati un tema d'igiene, con applicazioni al servizio militare. Questi lo svolgono in un tempo non superiore a sette ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

(4164)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.